



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 11/05/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PALILLO SALVATORE, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice

in data 11/05/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3567/2022 depositato il 24/06/2022

proposto da

Elide Cara - CRALDE29A62L182R

Difeso da

Antonio Avitabile - VTBNTN64L25H501X

ed elettivamente domiciliato presso antonioavitabile@ordineavvocatiroma.org

contro

Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara

elettivamente domiciliato presso cop.pescara@pce.agenziaentrate.it

Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM

Difeso da

Emanuele Verghini - VRGMNL73R05M082W

ed elettivamente domiciliato presso emanueleverghini@ordineavvocatiroma.org

Ag.entrate - Riscossione - Pescara - Via Rio Sparto, 21 65100 Pescara PE

elettivamente domiciliato presso cop.pescara@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 13263/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 1 e pubblicata il 30/11/2021

Atti impositivi:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720199075022801000 IRPEF-ALTRO 2012

a seguito di discussione in pubblica udienza**Richieste delle parti:****SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con ricorso proposto innanzi alla CTP di Roma, la contribuente impugnava l'avviso di intimazione n 097 2019 90750228 010000 relativo ad imposta di registro 2011 ed Irpef 2012 su redditi di fabbricato, eccependo l'annullamento di quanto dovuto ai fini di imposta di registro 2011 ad opera della sentenza della CTP di Roma n. 13339/19 ed invocando, nel resto, la pendenza del giudizio di appello RGA 2294/19 avente ad oggetto l'avviso di accertamento da cui scaturiva l'impugnata intimazione, nonché la mancata indicazione nell'atto impugnato della modalità di calcolo degli interessi addebitati.

Con sentenza 13263/2021, la CTP dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento all'imposta di registro e, nel resto, respingeva il ricorso, anche in considerazione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, relativa alle pretese IRPEF, sfavorevole alla contribuente.

2. Con appello del 26 maggio 2022, la contribuente impugnava la sentenza di primo grado eccependo la violazione e falsa applicazione degli artt. 67 bis e 68 del D.Lgs. n. 546/92, in quanto l'Agenzia, nella pendenza del giudizio di appello RGA 2294/19 avrebbe potuto intimare il pagamento di solo due terzi dell'imposta controversa; infine, reiterava l'eccezione inerente il computo degli interessi avanzata in primo grado.

Costituitasi con comparsa depositata del 22 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione dichiarava il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento all'eccezione di violazione degli artt. 67 e 68 d.Lgs. 546/1992 e, nel resto, si opponeva all'accoglimento dell'appello.

Costituitasi con comparsa del 21 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate si opponeva al ricorso e, nel merito, rilevava come il giudizio di appello RGA 2294/19 si era concluso con la conferma della sentenza di primo grado.

Con ulteriore memoria del 28 aprile 2023, la contribuente contestava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-riscossione e, nel merito, insisteva per l'accoglimento dell'appello.

3. Nella pubblica udienza dell'11 maggio 2023, udita la relazione del relatore e le conclusioni delle parti costituite e presenti, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevato dalla resistente Agenzia delle Entrate-riscossione, sul presupposto della sussistenza nel giudizio di opposizione avverso gli atti impositivi tributari della concorrente legittimazione passiva dell'Ente impositore, in quanto titolare della pretesa contestata, e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione (cfr. Cass. sent. nn. 12385/13 e 24154 del 2007).

2. Nel merito, l'appello va respinto.

In primo luogo, deve rilevarsi come il giudizio avverso l'avviso di accertamento - cui si riferisce l'intimazione impugnata nel presente giudizio – si è concluso con sentenza, non impugnata in Cassazione che, nel merito, ha rigettato le istanze della contribuente.

Pertanto, seppur è vero che l'atto di intimazione, emanato nella pendenza del suddetto giudizio di appello, avrebbe dovuto limitarsi a provvedere con riferimento ai due terzi dell'imposta controversa, l'avvenuta pronuncia della sentenza di secondo grado, favorevole all'Agenzia, impone a questa Corte di interpretare in una logica sostanziale (anche ad evidenti fini di economia processuale) il disposto dell'art. 68, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 546/1992. Conseguentemente, deve ritenersi sanato l'atto di intimazione anche per la parte (un terzo) residua dell'imposta che avrebbe potuto costituire oggetto di intimazione solo dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.

D'altro canto, atteso che la proposizione del presente giudizio ha interrotto i termini prescrizionali, la medesima contribuente non ha alcun interesse ad ottenere una pronuncia di accoglimento che annulli *in parte qua* l'atto impugnato, atteso che tale pronuncia sarebbe immediatamente seguita da una nuova intimazione per la parte residua di imposta (un terzo) con l'ulteriore aggravio delle relative spese.

3. Va, altresì, disattesa l'eccezione relativa al calcolo degli interessi, atteso che – come chiaramente specificato nell'atto impugnato - il tasso è quello previsto per legge mentre la data di formazione dell'atto costituisce la data di esecutività dello stesso anche per il computo degli interessi (Cass. n. 22997/2010).

4. In considerazione della peculiarità della presente controversia, appaiono sussistenti giusti motivi di compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

la Commissione tributaria regionale, definitivamente pronunciando, ogni diversa richiesta, domanda ed eccezione reiette, respinge l'appello come in atti proposto;

compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 maggio 2023.

L'ESTENSORE
(Luigi Caso)

IL PRESIDENTE
(Salvatore Palillo).